

+39 027750240



Direzione Servizi Legali, Ambiente,
Sicurezza e Politiche Energetiche
Servizio Legislativo

GLP/cg/Prot. n. 537

Milano, 13 novembre 2012

Spettabile
Associazione Territoriale del Corsichese
Viale Liberazione 26/28
20094 **CORSICO (MI)**

OGGETTO: Bozza Regolamento comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande- Comune di Assago - Parere.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere in data 8 novembre u.s. ed afferente l'argomento in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, lo scrivente Servizio Legislativo rappresenta quanto segue.

Anzitutto, occorre premettere che, per una corretta valutazione della Bozza in esame, non si può prescindere dal giudizio di codesta spettabile Associazione in merito alla compatibilità dei criteri ivi contenuti rispetto alle esigenze territoriali e ambientali di Assago.

Precisato quanto sopra, si rileva, per gli aspetti di competenza, che il testo in esame non pare del tutto conforme alla normativa vigente, si ritiene, pertanto, utile formulare alcune osservazioni finalizzate ad introdurre nel documento definitivo elementi maggiormente aderenti alla normativa di riferimento.

Nello specifico si evidenzia, in via preliminare, che, nonostante i richiami alla Commissione contenuti nell'articolato, manca una specifica disposizione comunale che disciplini tale organismo.

Con riguardo, invece, al testo si segnala:

Art. 2- Terminologia

Con riferimento alla definizione di "superficie di somministrazione" riportata nell'articolo in commento, nonché nel successivo art. 12, si precisa che ai sensi del punto 8, comma 8.2 della D.g.r. n. 6495/2008, fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Art. 7- Criteri di programmazione

In considerazione dell'avvenuto recepimento, da parte della normativa regionale, della direttiva 2006/123/Ce (c.d. Bolkestein), si ritiene opportuno sostituire il riferimento al D.lgs. n. 59/2010 contenuto nel secondo comma con quello all'art. 69, comma 2 bis della L.r. n. 6/2010 che, prevede, appunto, che i comuni, nelle zone del territorio da sottoporre a tutela, possono adottare, a fronte di motivi imperativi di interesse generale e previo parere della Commissione di cui all'art. 78, provvedimenti di regolamentazione attraverso l'introduzione di divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio.

Il Comune di Assago, tuttavia, richiamando l'attuale assetto urbanistico e la disciplina degli insediamenti commerciali prevista nel PGT, ritiene, che non sussistano motivi per stabilite criteri di programmazione e zone da sottoporre a tutela.

Detta determinazione comunale, quindi, non può che essere valutata dal punto di vista politico sindacale da parte di codesta rispettabile Associazione tenuto conto dalla realtà socio-economica e territoriale di riferimento.

Art. 8- Istanza da presentare per l'avvio dell'attività

Il rinvio alla normativa regionale espresso nel punto precedente vale anche per l'avvio dell'attività di somministrazione che, attualmente, è disciplinata nella L.r. n. 6/2010 all'art. 69, comma 3.

Art. 10- Esame delle istanze

La presa d'atto menzionata nel primo comma dell'articolo e richiamata nell'art. 23, non è prevista dalla normativa vigente, in quanto l'art. 19, comma 2, L. n. 241/1990 dispone che l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della medesima SCIA.

Art. 11- Organizzazione degli spazi

In relazione all'accessibilità degli esercizi, si osserva che, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del D.m. 564/1992, le porte o altri ingressi dei locali adibiti a pubblici esercizi di somministrazione devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

Nel caso in cui i locali siano, invece, ubicati ad un piano superiore a quello della strada la visibilità esterna deve essere verificata dalla Autorità di pubblica sicurezza.

Art.li 14 e 15 Requisiti morali - Requisiti professionali

Sempre in considerazione all'avvenuto recepimento della Direttiva Bolkestein, si segnala che i requisiti morali e quelli professionali sono rispettivamente previsti negli artt. 65 e 66 della L.r. n. 6/2010.

Art. 24- Orari di attività

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'articolo in commento si rileva che il quadro normativo di riferimento in materia di liberalizzazioni è alquanto complesso ed incerto in

considerazione delle competenze legislative che si intrecciano e che potrebbero inquadrare la disciplina introdotta dal Governo Monti in differenti materie assoggettate, a seconda del caso, al potere legislativo regionale o statale; più precisamente si pone il problema interpretativo di capire se si tratta di "concorrenza" rientrante nelle prerogative dello Stato o, invece, di "commercio" soggetto alla potestà esclusiva delle Regioni.

In buona sostanza la questione fondamentale è il corretto inquadramento della nuova disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari e, in particolare, se deve essere fatta rientrare nella materia del commercio, con la conseguente prevalenza della legislazione regionale o, invece, come sostenuto dal Governo, la stessa debba essere configurata come una disposizione in materia di concorrenza che in virtù del suo carattere trasversale è idonea ad incidere anche nell'ambito della competenza esclusiva regionale trattandosi di attività economiche.

Per la soluzione di questa complessa questione, non possiamo che attendere la pronuncia dei Supremi Giudici della Corte Costituzionale in considerazione anche dei ricorsi in via principale già proposti da molte Regioni, tra cui anche la Lombardia, avverso la normativa sulla liberalizzazione degli orari.

In attesa del pronunciamento della Consulta, si deve evidenziare, sino ad ora, che il Tar Lombardo, nei primi provvedimenti cautelari adottati, ha interpretato le disposizioni sulle liberalizzazione come diretta attuazione del potere legislativo dello Stato in materia di concorrenza e, quindi, le stesse prevarrebbero sulle normative regionali in contrasto.

Al di là di una corretta o meno qualificazione della competenza da parte del Tar Lombardo (non condivisa, comunque, dallo scrivente servizio), limitazioni e/o prescrizioni in materia di orari dei pubblici esercizi potrebbero, comunque, essere introdotti, anche alla luce della nuova normativa, qualora giustificati da motivi imperativi di interesse generale.

Art. 25 - Regime procedurale per gli esercizi attivi con titolo autorizzatorio

Con riguardo all'articolo in commento si evidenzia che il punto 18 della D.g.r. n. 6495/2008 prevede la consegna del titolo autorizzatorio in caso di cessazione dell'attività.

Art. 26 – Sanzioni

In relazione all'articolo in oggetto si precisa che, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs 267/2000, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro, salvo diversa disposizione di Legge.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
(Amalia Ramuti)